

COMUNE DI NAPOLI

Regolamento di attuazione dell'art. 6 dello Statuto

Istituzione e disciplina dei registri comunali delle Associazioni ed Organizzazioni di volontariato

(Testo coordinato approvato con delibera consiliare n. 323 del 12.10.95)

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5 Albi - Forum - Consulte

Art. 6 Registro delle Associazioni e delle Istituzioni di carattere privato

Art. 7 Requisiti per l'iscrizione al Registro delle Associazioni e delle Istituzioni a carattere privato

Art. 8

Art. 9 Requisiti per l'iscrizione al Registro delle Organizzazioni di volontariato

Art. 10 Modalità di presentazione della domanda di iscrizione ai Registri previsti dagli artt. 6 e 8

Art. 11

Art. 12 Il Forum delle Associazioni e delle Organizzazioni di volontariato

Art. 13 Operazioni di voto e di scrutinio

Art. 14 Consulta delle Associazioni ed Organizzazioni di volontariato

Art. 15 Competenze delle Consulte

Art. 16 Convenzioni e finanziamenti

Art. 17 Criteri generali di scelta delle Associazioni e Organizzazioni

Art. 18

Art. 19 Norme transitorie e finali

[| Home Page](#) | [Altri regolamenti del Comune](#) |

ART. 1

Il Comune di Napoli riconosce e garantisce il diritto di associazione come strumento e libera espressione della crescita civile e della libertà dei cittadini.

Il Comune di Napoli valorizza e tutela, nel rispetto del pluralismo, per il conseguimento delle finalità dello Statuto, l'attività delle associazioni, sia riconosciute che non riconosciute, e delle

organizzazioni di volontariato, quali espressioni sorte della società civile, promuovendo e favorendo la partecipazione alle attività dell'Amministrazione Comunale, anche ai fini degli artt. 2 e 18 della Costituzione.

ART. 2

Il Comune di Napoli promuove e favorisce l'Associazionismo ed il Volontariato in tutti i settori socialmente rilevanti.

ART. 3

Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei soggetti di cui all'art. 1 del presente Regolamento all'attività dell'Ente, il Comune di Napoli entro un mese dalla entrata in vigore del presente Regolamento ridefinisce le competenze amministrative dei propri organi nel rispetto di principi fissati dalla legislazione vigente e dalla organizzazione comunale.

ART. 4

In attuazione degli artt. 9 - 10 - 22 e 25 della Legge n. 241 del 7.08.90, nonché dello Statuto del Comune di Napoli e nell'ambito del regolamento per l'accesso di cui alla delibera consiliare n. 97/94, tutti gli uffici dell'A.C. garantiscono alle Associazioni, alle Organizzazioni di Volontariato ed ai Comitati:

il diritto di conoscere tutte le deliberazioni Consiliari e di Giunta i provvedimenti sindacali, nonché tutti gli atti ed i documenti comunali direttamente ricollegabili alle attività statutarie dei soggetti indicati, con esclusione dei documenti indicati dall'art. 24 della L. 241/90, entro 30 giorni dalla richiesta;

il diritto di formulare proposte o esprimere pareri sui procedimenti che coinvolgono interessi di pertinenza delle Associazioni, delle Organizzazioni di Volontariato e dei Comitati, secondo il loro soggetto sociale

il diritto di presentare istanze e petizioni riguardanti la tutela degli interessi pubblici, collettivi e diffusi con il conseguente obbligo del competente organo amministrativo di esaminare entro 60 giorni pronunciandosi per iscritto sulla legittimità e sul merito.

ART. 5

ALBI - FORUM E CONSULTE

Il conseguimento delle finalità di cui ai precedenti articoli è garantito oltre che dalle normative vigenti, dalla istituzione:

del Registro delle Associazioni e delle Istituzioni di carattere privato;

del registro delle Organizzazioni di Volontariato;

del Forum Generale delle Associazioni ed Organizzazioni di Volontariato.

ART. 6

REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ISTITUZIONI DI CARATTERE PRIVATO

E' istituito presso il Comune di Napoli, Assessorato alla Trasparenza, il Registro Comunale delle Associazioni e delle Istituzioni di carattere privato operanti nelle città di Napoli.

Il Registro ha funzione di rendere note al Comune di Napoli le Associazioni operanti sul territorio municipale così da potere favorire le iniziative e permettere la partecipazione alle attività dell'A.C.

L'iscrizione al Registro è gratuita e facoltativa; le associazioni che si iscrivono al registro acquistano i diritti ed assumono gli obblighi previsti dal presente regolamento.

ART. 7

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ISTITUZIONI A CARATTERE PRIVATO

Possono presentare domanda di iscrizione al registro di cui all'art. 6 le Associazioni di cui all'articolo precedente che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso del seguenti requisiti:

A) sede centrale o locale e attività associativa che si svolga nell'ambito territoriale della città di Napoli da almeno un anno

B) esplicita previsione, all'interno dello Statuto e/o dell'atto costitutivo delle seguenti indicazioni:

- finalità dell'organismo associativo;
- elenco nominativo degli aderenti che ricoprono le diverse cariche associative,
- relazione annuale della attività svolta con specifico riferimento agli scopi e finalità dell'organismo associativo;
- assenza di fini di lucro;

C) assenza di condanne e/o procedimenti penali pendenti a carico degli amministratori e dei legali rappresentanti per reati che prevedono una pena edittale superiore nel massimo a tre anni di reclusione e per reati contravvenzionali in materia di assetto urbanistico, ambientale, salute, alimenti;

D) assenza di sentenze dichiarative di fallimento o di altre procedure concorsuali a carico degli amministratori e dei legali rappresentanti di procedimenti, assenza di procedimenti giudiziali e/o stragiudiziali del Comune di Napoli nei confronti dell'associazione.

ART. 8

E' istituito presso l'Assessorato alla Dignità, il registro delle organizzazioni di Volontariato operanti nella città di Napoli.

Il Registro ha lo scopo di rendere note al Comune di Napoli le organizzazioni di volontariato operanti prevalentemente sul territorio municipale così da potere favorire le attività, nel rispetto delle disposizioni dei cui alla Legge n. 266 dell'11.08.91 ed alla Legge Regionale n. 9 dell'8.02.93.

ART. 9

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Possono presentare domanda di iscrizione al Registro di cui all'art. 8 tutte le organizzazioni di volontariato in possesso alla data di presentazione della domanda dei seguenti requisiti:

1°) sede centrale o locale e attività associativa che si svolga nell'ambito territoriale della città di Napoli, da almeno un anno

2°) esplicita previsione all'interno dello Statuto, dell'accordo istitutivo e/o dell'atto costitutivo, che siano in possesso dei requisiti di cui alla Legge Regionale, delle seguenti indicazioni:

finalità dell'organismo associativo;

democraticità della struttura organizzativa;

elettività e gratuità delle cariche associative;

assenza di qualsiasi fine di lucro;

criteri di ammissione e/o esclusione degli aderenti;

documentazione del bilancio economico e preventivo;

iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni del volontariato;

3°) assenza di condanne e/o di procedimenti penali pendenti a carico degli aderenti che ricoprono cariche associative e dei legali rappresentanti, per reati che prevedono una pena edittale superiore nel massimo a tre anni di reclusione e per reati contravvenzionali in materia di assetto urbanistico, ambiente, salute ed alimenti;

assenza di sentenze dichiarative di fallimento o di altre procedure concorsuali a carico degli amministratori e dei legali rappresentanti;

Assenza di procedimenti giudiziari e/o stragiudiziari del Comune di Napoli nei confronti delle organizzazioni di volontariato.

ART. 10

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AI REGISTRI PREVISTI DAGLI ARTT. 6 E 8

La domanda di iscrizione ai registri, da redigersi in carta semplice, in doppia copia e dattiloscritta, deve essere presentata dal legale rappresentante pro-tempore dell'associazione o dell'organizzazione

richiedente presso l'ufficio all'uopo predisposto dall'Amministrazione Comunale; una copia verrà inviata per conoscenza alla commissione Consiliare competente.

Unitamente alla domanda di iscrizione devono essere presentati l'atto costitutivo, lo Statuto dell'associazione o l'accordo istitutivo, l'elenco dei soci che ricoprono cariche elettive una relazione con relativa documentazione comprovante l'attività svolta nell'anno solare precedente, nonché una relazione dei programmi e dei progetti per l'anno in corso. Le Associazioni e le Organizzazioni di Volontariato richiedenti, già iscritte all'albo regionale ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli che precedono, sono iscritte di diritto.

Il funzionario dell'ufficio comunale preposto, ricevuta la domanda di iscrizione ne rilascia ricevuta e istruisce immediatamente la pratica.

L'accoglimento della domanda, con contestuale iscrizione, è comunicato mediante affissione ed invio di comunicazione scritta presso la sede legale dell'associazione e/o organizzazione.

L'iscrizione non deve essere rinnovata ad ogni consiliatura e può essere revocata solo in caso di perdita dei requisiti richiesti dagli artt. 7 e 9. I provvedimenti di diniego di iscrizione e di revoca della stessa debbono essere motivati e comunicati a mezzo raccomandata agli interessati, che possono proporre ricorso al Presidente del Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla comunicazione.

Nei registri di cui agli artt. 6 e 8 sono indicate in ordine alfabetico le associazioni e le organizzazioni.

ART. 11

Le associazioni e le organizzazioni iscritte ai registri di cui agli artt. 6 e 8 dovranno depositare annualmente, entro il 31 gennaio, relazione concernente le attività svolte nel precedente anno solare per il perseguimento dell'oggetto sociale, e programma analitico degli interventi e delle iniziative per l'anno in corso.

Se vengono meno i requisiti richiesti per l'iscrizione ai registri e se non viene

depositata la relazione richiesta, la consulta delle associazioni propone al Presidente del Consiglio Comunale la cancellazione.

La consultazione degli atti è gratuita.

ART. 12

IL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Il Forum è organo assembleare di rappresentanza degli organismi iscritti di cui agli artt. 6 e 8 .

Esso è composto:

- A) dal Presidente del Consiglio Comunale o da un Vice Presidente da lui delegato che lo presiede
- B) dall'Assessore alla Trasparenza o Suo delegato
- C) dall'Assessore alle Politiche Sociali o Suo delegato
- D) da due rappresentanti per ogni Associazione di volontariato iscritto nel registro comunale di cui all'art. 5 lett. b
- E) da un rappresentante per ogni associazione iscritta al registro comunale di cui all'art. 5 lett. a

Hanno diritto di partecipare, con diritto di voto, alle riunioni ordinarie e straordinarie gli Assessori competenti o loro delegati per le materie all'ordine del giorno, il Presidente della commissione consiliare competente ed i suoi componenti.

Il Forum si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta ogni 6 mesi.

Le convocazioni ordinarie e straordinarie sono stabilite dal Presidente del Consiglio o dal Vice Presidente da lui delegato, anche su istanza di almeno 1/3 dei rappresentanti delle associazioni iscritte.

Compete al Forum:

- formulare proposte, progetti, istanze, studi e ricerche al Sindaco, ai competenti Assessori ed alle Commissioni Consiliari.

L'Amministrazione provvederà a fornire al Forum una apposita sede per le riunioni.

ART. 13

OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO

Nel Forum di cui all'art. 12 ogni rappresentante esprime un solo voto. Il voto è sempre palese. Nella prima riunione il Forum delibera in ordine alle modalità ed alle forme di espressione del voto. Prima di tale deliberazione le decisioni sono sempre assunte a maggioranza semplice dei presenti.

ART. 14

CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Le Consulte sono organismi di partecipazione con funzioni propositive e consultive del Consiglio Comunale, degli assessori e delle Commissioni Consiliari. Le Consulte sono articolate per aree tematiche; il Forum propone l'istituzione delle singole consulte e la nomina dei componenti delle stesse. La Giunta Municipale le costituisce e con provvedimento sindacale ne sono indicati i componenti.

Le Consulte sono così composte:

- Assessore al ramo suo delegato che la presiede;

- n. 10 rappresentanti delle associazioni iscritte nei registri di cui agli artt. 6 e 8, maggiormente rappresentative sul territorio cittadino. La maggiore rappresentatività si desume, in particolare, dal numero e tipo di attività espletate, dal numero degli aderenti e dagli anni di intervento.

I membri della Consulta restano in carica per la durata dell'intera consiliatura.

Hanno diritto a partecipare alle riunioni della consulta anche gli Assessori comunali, o loro delegati, ed i Presidenti delle commissioni Consiliari Permanenti o loro delegati, nei cui ambiti di competenza rientrano i singoli argomenti all'ordine del giorno di ciascuna seduta.

ART. 15

COMPETENZE DELLE CONSULTE

Compete alla consulta:

- esprimere alla Giunta Municipale entro 20 gg. dalla data di richiesta, pareri su proposte, programmi e direttive che interessano i campi di intervento degli Organismi associativi iscritti ai registri e che richiedono una convocazione;

- esaminare in sede preventiva e consuntiva i progetti pervenuti dalle Associazioni e/o Istituti a carattere privato e dalle Organizzazioni di volontariato, da sottoporre alla Giunta Municipale per l'approvazione ed il relativo finanziamento;

- esprimere parere sulla programmazione delle politiche del Comune riguardanti i campi di interventi delle singole Consulte;

- proporre, anche in collaborazione con l'Ente Comunale, iniziative di formazione, aggiornamento e promozione tendenti a garantire una più specifica conoscenza di leggi, regolamenti e circolari che disciplinano l'attività comunale e una più puntuale informazione sui servizi assicurati dall'A.C.

ART. 16

CONVENZIONI E FINANZIAMENTI

Al fine di svolgere in modo più efficace e coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare convenzioni con le Associazioni ed Organizzazioni iscritte nei registri comunali, ai sensi e nel rispetto del presente regolamento e delle leggi vigenti.

Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, e le forme di consultazione tra gli enti contraenti i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto delle convenzioni medesime. Devono, inoltre, prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo delle loro qualità.

Per le Organizzazioni di Volontariato l'accesso al finanziamento comunale e/o alla stipula di convenzioni è subordinato all'iscrizione dell'organizzazione richiedente al registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato, ai sensi degli artt. 6 e 7 Legge 266/91 e L.R. n. 9/93.

Per accedere al finanziamento è necessario presentare un preciso progetto con indicazione dei mezzi e dei tempi di realizzazione accompagnati da un conto preventivo.

ART. 17

CRITERI GENERALI DI SCELTA DELLE ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI

Quando più organismi si propongono per la stessa convenzione o richiedono finanziamenti per analogo progetto la scelta è regolata dai seguenti criteri ed indirizzi:

- valutazione della tipologia della prestazione offerta e del progetto dettagliato dell'intervento;
- parere consultivo obbligatorio, ma non vincolante, del Consiglio Circostrizionale ove deve realizzarsi l'intervento;

Le convenzioni che riguardano attività di volontariato già previste da Legge Regionale dovranno indicare i parametri, le condizioni ed i criteri previsti da quest'ultima.

ART. 18

Le Associazioni di cui all'art. 6 e quelle di volontariato di cui all'art. 8 regolarmente iscritte nei relativi registri possono accedere all'uso di strutture comunali.

L'uso temporaneo di locali e strutture è autorizzato dall'Assessore al Patrimonio, che di volta in volta ne preciserà modalità e condizioni.

L'uso temporaneo di luoghi pubblici aperti (piazze, parchi, etc.) viene autorizzato dall'Assessore alla Vivibilità che di volta in volta, ne preciserà condizioni e modalità.

Le Associazioni indicate al comma 1 possono stipulare contratti di locazione per utilizzare locali di proprietà comunale; la scelta del contraente da parte dell'A.C. avviene secondo i criteri di cui alla deliberazione di G.M. n. 155 del 20.01.95 approvata dal Consiglio Comunale il 20.03.95. Il canone di locazione viene determinato in base alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

ART. 19

NORME TRANSITORIE E FINALI

Il presente Regolamento ha durata annuale. Alla scadenza di tale termine la 1^a Commissione Consiliare Permanente, istituzionalmente competente per la materia regolamentare, valuterà l'opportunità di eventuali modifiche e adeguamenti normativi. Nel periodo di transizione ha efficacia la previsione regolamentare in vigore.